

Una definizione difficile – Antisemitismo

written by Luca Ricolfi | 9 Marzo 2026

Quello della lotta ai crimini d'odio è uno dei temi più spinosi del nostro tempo. Uso l'aggettivo 'spinosi' di proposito, per dire che chi prova a maneggiare quel tema inevitabilmente si punge. Succede quando si parla di immigrati, succede quando si parla di islamici, succede quando si parla di ebrei. E succede per una ragione ben precisa: qualsiasi posizione si assuma, si è soggetti a critiche forti, legittime, anzi inevitabili.

Parlo naturalmente anche di me stesso. Istintivamente io tifo per la libertà di opinione, e pure per la "libertà di sentimento", e tendo a pensare che la libertà di espressione o è totale o non è. Non penserei mai, ad esempio, di censurare un libro come le *Lezioni sull'odio* di Michela Murgia, nonostante lo consideri profondamente sbagliato e diseducativo (semmai inviterei a leggere *Fermare l'odio* di Luciano Canfora).

Poi però, riflettendo sui casi concreti, mi rendo conto che ci sono circostanze in cui un limite ai discorsi d'odio andrebbe posto. Capisco quindi perfettamente lo spirito del disegno di legge di Graziano Delrio contro l'antisemitismo, e ancor più l'appello di Liliana Segre a non dividersi su un tema così cruciale.

Il vero problema è quale tipo di limite va posto e chi è autorizzato a farlo rispettare. Il punto critico, dove tutti corriamo il rischio di pungerci, è nel passaggio dai *discorsi* d'odio ai *crimini* d'odio. Trasformare un comportamento verbale discutibile, sbagliato, offensivo, immorale in un reato è sempre un passaggio molto delicato, perché comporta la fissazione di un confine fra due tipi di libertà egualmente

irrinunciabili: la libertà di chi esprime una posizione, e la libertà di chi da quella posizione risulta minacciato. E la fissazione di quel confine è un'operazione non solo politicamente sensibile, ma anche tecnicamente difficile. Di tale difficoltà il disegno di legge Del Rio fornisce un'illustrazione perfetta, direi da manuale. Vediamo perché.

Per perseguire l'antisemitismo, come è ovvio, occorre darne una definizione. Se la legge intende punire il colpevole di antisemitismo, è assolutamente necessario disporre di una definizione di antisemitismo che sia chiara, non ambigua, e soprattutto applicabile con minimi margini di incertezza da chi è chiamato a farlo. In metodologia della ricerca (la disciplina che ho insegnato per tanti anni) esiste un concetto che riassume tutti questi requisiti: il concetto di *definizione operativa*, messo a punto dal fisico americano Percy Bridgman nel 1927. Per definizione operativa si intende una procedura che consente di mettere d'accordo più osservatori sullo stato di un determinato ente (quell'individuo "è povero", questo paese "è una democrazia"), neutralizzando la vaghezza e l'indeterminatezza del linguaggio naturale. I concetti con cui ci esprimiamo sono quasi sempre vaghi, imprecisi, sfocati, o mal definiti (fuzzy), e proprio per questo – quando si fa ricerca o si formulano le leggi – occorre renderli ragionevolmente precisi (i giuristi in proposito parlano di determinatezza e tassatività).

La cosa interessante è che il disegno di legge Delrio pare recepire pienamente queste esigenze quando, fin dall'articolo 1, afferma: "Ai fini della presente legge si applica la definizione operativa di antisemitismo approvata dall'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto (IHRA)". Ma è qui che cominciano i problemi. La definizione IHRA non solo non possiede i requisiti di una definizione operativa, ma non è nemmeno una definizione. La prima parte recita: "l'antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei". Uno studente del

primo anno di sociologia che la indicasse come esempio di definizione operativa sarebbe bocciato senza indugio. A chiunque è evidente che “una certa percezione” non significa nulla se non si specifica in modo preciso *quale* percezione (e come la si accerta), e il fatto che *possa* essere espressa come odio non è certo sufficiente a individuarla, essendo un’eventualità che può attenersi a innumerevoli percezioni. Né è di maggiore aiuto la seconda parte della definizione, quando si limita a constatare che “manifestazioni verbali e fisiche di antisemitismo sono dirette verso Ebrei e non Ebrei o verso le loro proprietà, verso istituzioni comunitarie o edifici di culto ebraici”.

In breve, la definizione operativa invocata dal disegno di legge Delrio non è affatto una definizione operativa, né l’IHRA ha mai preteso che lo fosse (nei suoi documenti si parla semmai di “definizione di lavoro”, concetto vago ma meno impegnativo). Il guaio è che, proprio per rendere efficace la lotta all’antisemitismo, di qualcosa che si avvicini a una definizione operativa, o quantomeno rispetti i requisiti giuridici di determinatezza e tassatività, abbiamo assolutamente bisogno.

Che la pseudo-definizione IHRA (ma anche altre che talora vengono invocate) non abbia tali requisiti è noto e da tempo segnalato da storici e studiosi di diverso orientamento. È strano che di questo dibattito, che dura da anni, il disegno di legge sull’antisemitismo non abbia minimamente tenuto conto.

Di qui alcune conseguenze paradossali. È vero che le critiche dell’opposizione al disegno di Legge sono strumentali, e essenzialmente volte a tutelare i movimenti pro-Pal comprese le frange più estreme, ma è altrettanto vero che a fornire argomenti all’opposizione è stata anche la vaghezza e l’elasticità della definizione di antisemitismo. Nello stesso tempo è vero che, proprio per combattere efficacemente l’antisemitismo, le forze che sostengono il Ddl Delrio

farebbero bene ad accettare il lato razionale delle obiezioni dell'opposizione, e a dotarsi al più presto di una definizione operativa ben formulata.

Non bisogna dimenticare, infatti, che il Ddl – per garantire sorveglianza e sanzioni sulle opinioni espresse da cittadini e utenti – chiama in causa una serie di autorità (a partire dall'AGCOM). Sarebbe il colmo che, dopo avere per anni stigmatizzato l'arbitrio con cui alcuni giudici interpretano la legge, fossero le forze di governo stesse ad ampliare la discrezionalità di chi – giudici, piattaforme, authority varie – è chiamato a valutare che cosa è antisemitismo e che cosa non lo è.

[articolo uscito sul Messaggero il 7 marzo 2026]